CAMERA DEI DEPUTATI N. 4332

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GUIDI

Istituzione di una zona franca
nel territorio della « Capitanata » nella regione Puglia

Presentata il 12 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole contribuire fortemente a colmare il divario socio-economico che il territorio della « Capitanata » presenta rispetto alle zone più ricche della Puglia, del sud d'Italia e del sud dell'Europa, ma soprattutto vuole dare stimolo alla realizzazione di una concreta politica di sviluppo e di rilancio di questo territorio.

D'altra parte questa nostra terra possiede potenzialità enormi nei settori agroalimentari (producendo, ma trasformando pochissimo), zootecnici, del turismo (in particolar modo il turismo religioso), così come d'altronde appare poco utilizzato il marmo di Apricena, per il quale sarebbe auspicabile il marchio DOC che consentirebbe l'inserimento nei capitolati delle gare d'appalto e la creazione di un museo del marmo con una scuola di arti e mestieri utilizzando l'esperienza dei mastri artigiani di Apricena per formare in particolare nuovi scalpellini e quant'altro. Nonostante queste enormi potenzialità la disoccupazione ha raggiunto livelli intollerabili. La proposta di istituire una zona franca può ragionevolmente prevedere il rilancio ed il potenziamento dell'aeroporto di Foggia; la sanatoria del porto precario di Marina di Lesina che per la sua posizione geografica assumerebbe tre specificità: diventerebbe il primo porto turistico nella zona nord del Gargano, diventerebbe il porto più vicino in linea d'aria dalle isole Tremiti ed infine potrebbe costituire il mezzo ideale per il trasporto, con costi nettamente inferiori a quelli su gomma o su ferro, dei materiali prodotti o trasformati, rendendo ricchezza, e non peso, le scorie prodotte dallo sfruttamento delle cave di marmo, attualmente inutilizzate e pericolose da un punto di vista di impatto ambientale, ma utilissime per la costruzione delle strade; ed inoltre il potenziamento della stazione ferroviaria di San Severo che è oggi declassata.

Una riconsiderazione di queste tre realtà nell'ordine suddetto, da riaprire e potenziare, condonare ed utilizzare, a cominciare dal trasporto in acqua del materiale di scarto dell'attività estrattiva marmorea della zona industriale da Apricena per tutte le destinazioni (con conseguente annullamento del rischio di impatto ecologico, poiché il materiale non è utilizzabile localmente mentre è assai utile per la costruzione dei fondi stradali nel nord Italia), e da ultimo, ma non per ultimo, il riclassamento della stazione ferroviaria,

comporterebbero anche lo sviluppo del centro di manutenzione ferroviario di San Severo, ora praticamente in disarmo.

In questo territorio è necessario fornire, in tempi estremamente brevi, una risposta organica in termini di livelli occupazionali, ripresa ed attuazione di nuovi investimenti e creazione di condizioni favorevoli a onesti investimenti. La proposta di istituire una zona franca nel suddetto territorio, quindi, oltre che rispondere alle esigenze occupazionali, di investimento e di riqualificazione delle forze di lavoro sociali, è anche del tutto in linea con le direttive ed i regolamenti comunitari (direttiva 69/75/CEE del Consiglio, de1 4 marzo 1969; direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977; regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, ed altre ancora), che, per quanto riguarda le zone franche, sanciscono, anche giuridicamente, il loro importantissimo contributo allo sviluppo del commercio con l'estero; inoltre bisogna considerare le vantaggiose possibilità di confronto con i paesi balcanici e del nord Africa. La presente proposta di legge istitutiva di questa zona franca intende realizzare tali obiettivi attraverso la previsione di un valido ed efficace strumento di intervento.

I principali caratteri della zona franca industriale disciplinati nella presente proposta di legge si possono riassumere con una previsione di procedure di insediamento delle imprese nelle aree individuate e di benefìci fiscali per le attività da esse svolte, in particolare:

esenzione totale dalle imposte IRPEF, IRPEG ed ILOR per quella parte di utili di esercizio che siano reimpiegati in investimenti nella zona franca industriale di importo pari ad una volta e mezza gli utili investiti;

esenzione totale da contributi e dazi doganali;

immediata godibilità dei benefìci;

irrevocabilità fino al 2020;

facilitazioni per attuare infrastrutture e servizi;

semplificazione delle procedure di autorizzazione all'insediamento;

istituzione di una agenzia di coordinamento e di controllo;

previsione di programmi di formazione e di strumenti di lotta alla disoccupazione;

priorità assoluta in ordine di richiesta agli insediamenti industriali che abbiano come finalità la trasformazione nell'agroalimentare.

Le eventuali remore al provvedimento da parte dell'Unione europea per motivi che riguardano il funzionamento dell'unione doganale, la generalità dei tributi per i riflessi sulla concorrenza e per il gettito fiscale cui è interessato anche l'Esecutivo comunitario, sono superabili tenendo conto, intanto, di analoghi e similari provvedimenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea e per i quali la Commissione non ha ritenuto di intervenire a salvaguardia di più generali interessi comunitari. D'altra parte l'eccentricità della zona, quasi al limite sud del territorio geografico comunitario, lo stesso Trattato di Roma, che è finalizzato ad una integrazione economica dei diversi Paesi aderenti (integrazione che postula idonee misure per consentire una più equa ripartizione delle risorse comunitarie) sono da considerare elementi idonei a sostenere, ove occorresse, in sede comunitaria le valide motivazioni che sono alla base dell'istituzione della zona franca. Non sfuggirà in ultimo alla sensibilità degli illustri colleghi deputati che la vicina Francia, già per iniziativa dell'ex Primo Ministro Juppé ed oggi per iniziativa del Primo Ministro Jospin, ha individuato 35 zone franche all'interno del proprio territorio, facendole coincidere con le aree deboli del Paese, da sostenere e rilanciare sul piano produttivo, economico e sociale. Nel nostro caso questa zona franca nella Puglia investe, a parere nostro, carattere di urgenza anche per le caratteristiche ambientali, in *primis* l'ecosistema lagunare da preservare e valorizzare in quanto assolutamente unico in tutto il sud Europa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della zona franca nella Capitanata).

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, è istituita, nel territorio dei comuni di Lesina, Apricena, Poggio Imperiale, Serra Capriola, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, San Severo, Cerignola, San Giovanni Rotondo e San Nicandro Garganico, fino al 31 dicembre 2020, una zona franca.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dei lavori pubblici, sentita la competente autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è definita l'estensione territoriale della zona franca conformemente al disposto del comma 1.

3. Gli enti territoriali adeguano i propri strumenti urbanistici alla delimitazione territoriale della zona franca come definita ai sensi del comma 1 e rilasciano a titolo gratuito le concessioni edilizie per la costruzione degli impianti industriali, commerciali e di servizi nonché per la realizzazione delle opere strutturali ed infrastrutturali. Le opere primarie per la sistemazione, l'utilizzazione ed il completamento della zona franca, dichiarate di pubblica utilità, sono:

a) il rilancio ed il potenziamento dell'aeroporto di Foggia;

b) il riclassamento della stazione ferroviaria di San Severo;

c) il condono del porto di Lesina ed il relativo potenziamento;

d) la costruzione di infrastrutture alberghiere a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis;

e) la riqualificazione di edifici in opifici, la creazione di nuovi opifici di trasformazione agro-alimentare ed il potenziamento strutturale dell'istituto di ricerche del consiglio nazionale delle ricerche nella laguna di Lesina.

ART. 2.

(Regime fiscale della zona franca).

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esentati dal pagamento della stessa se destinati ad essere consumati o impiegati nella zona franca di cui all'articolo 1.

2. Le materie prime, le merci, i materiali ed i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca a fini produttivi anche per l'attivazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali nonché i prodotti finiti commercializzati dalla zona franca di cui all'articolo 1 sono esenti da diritti doganali o di confine.

3. I redditi degli opifici industriali e delle strutture alberghiere che si impiantano nella zona franca di cui all'articolo 1 e che, se già esistenti, sono ampliati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 5 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il rimborso dell'imposta sostitutiva nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

4. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o rammodernamento di impianti industriali nella zona franca di cui all'articolo 1 entro il secondo periodo d'imposta

successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 1, non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 50 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

5. L'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, le tasse comunali e regionali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'addizionale comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte alla metà nei confronti dei soggetti aventi sede, o che svolgono attività principale, nella zona franca di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Altri benefici).

1. Le imprese italiane, estere o miste, produttrici di beni e servizi, insediate nella zona franca di cui all'articolo 1, possono accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonché ai benefici di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100.

2. Alle imprese ed ai lavoratori operanti nella zona franca di cui all'articolo 1, si applicano i benefici e le agevolazioni fiscali

e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia e dell'imprenditoria giovanile.

3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio comunitario è consentito il differimento, fino a centottanta giorni dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.

4. Ai redditi imponibili delle società, enti ed imprese individuali, operanti esclusivamente nella zona franca, e di cui non esistano sul territorio italiano né filiali, né strutture produttive, né stabili organizzazioni commerciali, è applicata un'imposta forfettaria pari al 10 per cento complessivo.

5. Gli utili delle società, enti ed imprese individuali, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria, che si costituiscono nella zona franca di cui all'articolo 1 al fine di dare vita a nuove iniziative imprenditoriali, se ridistribuiti nella stessa zona franca, sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di imposta complessiva nella misura dell'1 per cento.

6. Particolari condizioni per i lavoratori o benefìci fiscali e previdenziali possono essere concessi con autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. Nei limiti perimetrali della zona franca possono essere insediate strutture, produttive o commerciali, operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

8. Possono essere estesi alla zona franca i rapporti di lavoro basati sulla flessibilità concertati a livello nazionale tra le parti sociali.

ART. 4.

(Consorzio Capitanata zona franca).

1. L'autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e

successive modificazioni, promuove la costituzione del « Consorzio Capitanata zona franca » tra gli enti locali della regione Puglia, enti pubblici e privati anche economici, imprese pubbliche e private ed aziende ed istituzioni di credito, con compiti di gestione ed amministrazione e di promozione, programmazione e sviluppo delle attività produttive e dei servizi della zona franca.

2. L'atto costitutivo e lo statuto del consorzio determinano:

a) la composizione degli organi consortili con funzione rappresentativa, amministrativa e consultiva, nonché le modalità di nomina e la durata della carica;

b) i criteri e le modalità di affidamento in concessione nella zona franca delle attività industriali, commerciali e di servizi;

c) la misura dei canoni annuali dovuti dagli associati e dai concessionari.

3. Nel rilascio delle concessioni alle imprese operanti all'interno della zona franca deve essere valutata:

a) la ricaduta occupazionale;

b) l'impatto ambientale;

c) il contenuto tecnologico;

d) l'inserimento lavorativo di persone handicappate in quota significativamente superiore a quanto previsto dalla legislazione vigente.

4. Per definire i requisiti necessari al rilascio delle concessioni di cui al comma 3, la società di gestione della zona franca predispone un apposito regolamento.

ART. 5.

(Decadenza dalle agevolazioni).

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 comporta la decadenza della concessione e delle agevolazioni previste dalla presente legge.

ART. 6.

(Gestione della zona franca).

1. L'amministrazione e la gestione doganale della zona franca sono affidate, con decreto del Ministro delle finanze, ad una società per azioni con la partecipazione degli enti locali, di enti pubblici economici e di imprese pubbliche e private, che provvede in particolare a:

a) mantenere in buono stato la cinta doganale ed eseguire tutte le operazioni previste dall'Amministrazione finanziaria;

b) fornire gratuitamente i locali necessari agli uffici doganali ed al personale di vigilanza.

ART. 7.

(Disposizioni di attuazione).

1. Le attività all'interno della zona franca di cui all'articolo 1 e le disposizioni doganali specifiche sono definite con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.